

**ALLEGATO "A" N. 7761 D'ORDINE
STATUTO**

TITOLO I - Fondamenti

Articolo 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice civile, una Società Consortile per azioni, senza scopo di lucro, denominata "Rete Fidi Liguria - Società Consortile per azioni di garanzia collettiva fidi". La società può anche essere più brevemente denominata "Rete Fidi Liguria".
2. La Società si qualifica ed opera come "confidi", ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito, con modifiche, nella Legge 24/11/2003 n. 326, in quanto svolge l'attività meglio precisata al successivo art.4.
3. La Società consortile ha sede nel Comune di Genova, all'indirizzo che risulta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Eventuali modifiche dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potranno essere effettuate dall'Organo Amministrativo; spetta invece all'Assemblea decidere il trasferimento della sede legale in un comune diverso da quello indicato al presente comma.
4. Per esigenze organizzative il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire uffici e sedi operative in Italia.

Articolo 2

(Durata)

1. La durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata e/o la società può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

(Finalità)

1. La società consortile ha la finalità di favorire l'accesso al credito ed alle risorse finanziarie, alle migliori condizioni di qualità, quantità e stabilità delle fonti, delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla realtà territoriale delle province della Liguria. Inoltre, la società potrà attivare servizi connessi e strumentali all'attività dei Confidi liguri che ad essa avranno aderito direttamente o per il tramite di altro Confidi.
2. Allo scopo di approfondire le istanze e portare a fattor comune i legami con il territorio e le realtà locali della Liguria, la società consortile potrà attivare dei comitati consultivi, espressioni delle realtà imprenditoriali, finanziarie ed istituzionali locali, i cui membri collaboreranno alla fase di valutazione delle garanzie fornendo informazioni di supporto.

Articolo 4

(Scopo ed oggetto)

1. La Società Consortile ha per oggetto il compimento di tutte le attività previste per i confidi di primo e secondo grado dalla normativa vigente, nel rispetto delle riserve e dei limiti previsti dalla medesima.
2. La società consortile potrà anche svolgere, in via residuale, le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/93 (come novellato dal D.Lgs. N. 141/2010) alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa di legge e di vigilanza in materia.
3. La Società Consortile può altresì compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria (ivi compresa la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni in enti o società), strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale o che abbia tra le sue attività quelle previste dal presente articolo.
4. La Società Consortile potrà organizzare la sua attività anche attraverso l'istituzione di apposite divisioni a fronte di particolari settori di attività.

TITOLO II - Soci

Articolo 5

(Soci)

1. Possono essere socie le piccole e medie imprese, le imprese di maggiori dimensioni, i professionisti, i Confidi e, più in generale, gli enti pubblici e privati che soddisfino i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di Confidi, nei limiti ed alle condizioni ivi previste.

Articolo 6

(Ammissione di nuovi soci)

1. L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Essa ha luogo attraverso la sottoscrizione o comunque l'acquisto di azioni con il gradimento del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

2. Il numero di azioni da sottoscrivere e versare o acquistare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, anche in funzione dell'importo delle garanzie utilizzate, tenuto conto dei limiti minimi di legge. A tale adempimento potrà, più in generale, essere condizionata la fruizione da parte del socio dei servizi della Società Consortile.

3. In relazione alla natura di Società Consortile ed alla particolare tipologia dell'oggetto sociale, l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire mediante l'offerta di azioni già in circolazione o la sottoscrizione di nuove azioni a seguito di delibere di aumento di capitale che potranno prevedere l'esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti nella misura in cui l'aumento di capitale sociale sia finalizzato all'ingresso di nuovi soci e/o all'incremento delle partecipazioni al capitale sociale delle imprese e/o degli altri soggetti già soci.

4. Ogni Socio s'impegna ad osservare lo Statuto e le deliberazioni sociali, a favorire in ogni modo gli interessi della Società consortile ed a comunicare tempestivamente alla Società consortile gli eventi rilevanti dell'impresa da cui derivino eventuali variazioni della ragione sociale, della forma giuridica e della sede legale.

5. L'ammissione potrà essere rifiutata solo quando venga accertata l'inesistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto e dalla vigente normativa in materia di "Confidi", ovvero venga accertato che il nuovo socio è soggetto a procedura concorsuale o è in stato di liquidazione.

Articolo 7

(Vincoli al trasferimento delle partecipazioni)

1. Le partecipazioni azionarie nella Società Consortile non possono essere trasferite senza il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del socio cedente, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. In caso di trasferimento di azienda da parte di un socio a terzi, l'acquirente subentra nella partecipazione azionaria, subordinatamente al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non esprima il proprio gradimento o comunque neghi il gradimento, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2355 bis c.c.. Ai sensi dell'art. 2355 cod. civ. il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione a libro soci.

3. Il gradimento non può essere concesso nel caso in cui a favore del cedente sia stata prestata una garanzia da parte della Società Consortile sino a quando il socio non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto - imprenditore individuale - dovranno comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società consortile l'apertura della successione entro 60 giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi o dei legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

5. Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società consortile.

Articolo 8

(Recesso)

1. Il recesso dei soci è regolato dalle norme inderogabili di legge vigenti in materia.

2. Non hanno comunque diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
3. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
4. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, la società consortile revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società consortile.
6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
7. Nel caso di recesso l'eventuale fideiussione prestata a favore della Società consortile rimarrà valida ed operante sino alla scadenza del termine di due anni dalla data del recesso: nell'ambito di tale termine, la fideiussione dell'impresa receduta garantirà tutte le linee di credito garantite a suo favore nell'epoca precedente alla data del recesso.

Articolo 9

(Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dalla Società consortile qualora il socio:
 - a) si sia reso insolvente sui finanziamenti garantiti dalla Società consortile e la stessa sia intervenuta per la copertura delle esposizioni a favore delle banche convenzionate per la quota garantita a favore delle stesse;
 - b) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte o di altre somme dovute alla società consortile.
2. La Società consortile potrà trattenere quanto dovuto al socio escluso a titolo di liquidazione della sua partecipazione, in compensazione di quanto pagato come garante e dei danni subiti nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera a) e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio escluso garantite dalla Società Consortile.

Articolo 10

(Liquidazione delle azioni)

1. Nel caso di recesso o di esclusione, la Società consortile potrà liquidare la partecipazione offrendo le azioni a terzi (art. 2437-quater comma 4 Codice Civile) oppure mediante riduzione del capitale sociale, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle norme di Vigilanza, ad un valore determinato sulla base del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato ed in ogni caso non superiore all'importo originariamente conferito.

TITOLO III - Capitale sociale e azioni

Articolo 11

(Capitale Sociale)

1. Il capitale della Società consortile è di euro 15.873.860,00 (quindici milioni ottocentotrentatremila ottocentosessanta virgola zero zero) ed è ripartito in numero 15.873.860 (quindici milioni ottocentotrentatremila ottocentosessanta) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
2. Ai sensi dell'art. 2443 c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare, anche in più volte, il capitale sociale per l'importo massimo di euro 15.000.000,00 mediante l'emissione di ulteriori 15.000.000 di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
3. L'aumento fino all'importo sopra indicato dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, entro cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.
4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, assunte nei limiti della presente delega e della normativa vigente, dovranno prevedere la scindibilità dell'aumento ed i termini di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 12

(Azioni)

1. Ciascuna azione deve essere nominativa e non è frazionabile.
2. Il socio che intende alienare le proprie azioni, dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società consortile la proposta di alienazione, indicando il cessionario, il prezzo, che non potrà comunque superare il valore nominale della partecipazione azionaria ceduta e le altre modalità di trasferimento.
3. Sulle azioni non possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia, né vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 13

(Strumenti Finanziari)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti di legge e in conformità alle norme di vigilanza, l'emissione di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale a scadenza o alla data di liquidazione della società, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società consortile.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti indicati nel comma precedente, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. La Società potrà ricevere contributi, anche a fondo perduto, da parte dei soci e di enti pubblici e privati.

Articolo 14

(Patrimoni Destinati)

1. La Società consortile può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

TITOLO IV - Bilancio e utili

Articolo 15

(Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 16

(Divieto di distribuzione di avanzi - Utile e riserve)

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi ed utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società consortile, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Avanzi ed utili di esercizio sono pertanto accantonati in fondi di riserva ai sensi e nei limiti di legge.
3. Tutte le riserve e i fondi non possono essere distribuite ai soci durante la vita della Società consortile.
4. La devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della Società consortile è regolato dal successivo articolo 30.

TITOLO V - Organi sociali

Articolo 17

(Organi della società)

1. Sono organi della Società consortile:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

Articolo 18 **(Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.
5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi, mediante lettera ordinaria o fax o e-mail, al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione, ovvero da pubblicare, su uno dei seguenti quotidiani almeno quindici giorni prima della data prevista: "SECOLO XIX", "La Repubblica", "Il Giornale". Nello stesso avviso saranno indicati il giorno e l'ora della seconda ed eventualmente della terza convocazione per il caso che la precedente Assemblea non risulti regolarmente costituita o andasse deserta. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In ogni altro caso l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente.
8. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultimo nominato.

Articolo 19 **Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria provvede, tra l'altro:
 - a) all'approvazione del Bilancio;
 - b) alla determinazione del numero ed alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) alla determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti al Consiglio di Amministrazione;
 - d) alla nomina del Collegio Sindacale, determinando i compensi spettanti ai suoi componenti;
 - e) alla nomina del Revisore Legale dei conti o della Società di Revisione, determinandone il compenso;
 - f) alla deliberazione sulle altre materie previste dall'art. 2364 cod. civ.
2. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie riservate dalla legge ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. ed, in particolare, sulle modificazioni del presente Statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 20 **Costituzione dell'Assemblea - Rappresentanza**

1. L'assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.
2. Il socio può farsi rappresentare anche da un non socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società consortile.
3. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.
4. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.
5. Se la rappresentanza è conferita ad una società consortile, associazione, fondazione, o ad altro ente collettivo o istituzione, il legale rappresentante di questi rappresenta il socio in assemblea. In

alternativa, conformemente a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2372 c.c., i predetti enti giuridici possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto nella delega conferita dal socio.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri degli organi amministrativi o di controllo della società consortile o ai dipendenti della stessa.

7. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

Articolo 21

(Votazione in Assemblea)

1. Ogni azione dà diritto ad un voto. Tuttavia ciascun socio non può esercitare il diritto di voto in assemblea per un numero di azioni eccedente il 2% del complessivo capitale sottoscritto della società.

2. Il voto può essere esercitato per corrispondenza nelle varie forme e con gli strumenti previsti dalla legge.

3. Quando è ammesso il voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere per esteso il testo delle proposte di deliberazione suddividendole, ogni qual volta sia possibile, per punti autonomi in modo che il voto possa essere esercitato sui singoli punti. A ogni socio iscritto nel libro dei soci devono essere inviate le schede di voto, che sono depositate inoltre presso la sede della società consortile.

4. Il voto per corrispondenza non può essere esercitato per delega e non deve implicare oneri aggiuntivi per il socio che se ne avvale.

5. Il voto per corrispondenza è espresso nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed è valido se pervenuto prima dell'apertura dell'assemblea.

6. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società consortile, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22

(Consiglio di Amministrazione)

1. La Società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri, nominati dall'Assemblea, nel rispetto del comma 10 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito dall'art. 1 Legge 326/2003.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. Se vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

5. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica possono, nel frattempo, compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Fuori dai casi previsti nel precedente comma 5, se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della società consortile e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari, utili e/o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli orientamenti strategici, delle politiche di gestione del rischio di garanzia e l'approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi;
- la concessione, la gestione e la revoca delle garanzie;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

8. Il Consiglio di Amministrazione delega parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nel rispetto dei limiti di legge.

9. Gli Organi delegati devono riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società consortile e dalle sue controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con periodicità, di norma, trimestrale.

10. Il Consiglio di Amministrazione riesamina periodicamente gli orientamenti strategici industriali e finanziari della Società consortile, le politiche gestionali del rischio di garanzia e, nel caso di delega o conferimento di poteri, ne verifica l'attuazione e i contenuti operativi; valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; verifica altresì il rispetto delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi.

Articolo 23

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole chi presiede.

4. Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.

Articolo 24

(Comitato Esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo e ad esso delega parte delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 22 comma 8.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri. Il Presidente partecipa al Comitato senza compiti esecutivi; fanno altresì parte del Comitato Esecutivo i Consiglieri individuati quale Vice Presidente e Amministratore Delegato.
3. Per le riunioni del Comitato Esecutivo si applica la disciplina prevista per il Consiglio di Amministrazione, con termini di convocazione ridotti a tre giorni o, in caso di urgenza, ad un giorno prima.
4. Il Consiglio di Amministrazione impartisce le opportune direttive al Comitato Esecutivo e può, in qualunque momento, avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione avoca a sé le deliberazioni per le quali sussistano anomalie o conflitti di interessi.

Articolo 25

(Presidente, Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea, sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
2. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il Presidente e il Vice Presidente non hanno compiti esecutivi.
4. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo. Lo stesso:
 - convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
 - adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne esercita i poteri.

Articolo 26

Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato che deve possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di direttore generale di intermediari finanziari vigilati iscritti all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.
2. L'Amministratore Delegato esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare, su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ovvero di sua iniziativa, propone gli affari per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, disponendo per l'esecuzione delle stesse.
4. L'Amministratore Delegato svolge le funzioni di direttore generale, è a capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società.

Articolo 27

(Rappresentanza della società - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, spettano al Vice Presidente.
3. Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale all'Amministratore Delegato o ad altri suoi membri.

Articolo 28

(Collegio Sindacale)

1. L'assemblea nomina tre sindaci effettivi, che compongono il Collegio, e due supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.
2. Al Collegio Sindacale spettano le funzioni previste dall'art. 2403 - 1° comma c.c..
3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 29

(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e seguenti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale con i requisiti di cui agli artt. 10 e 17 del D.L. 39/2010. L'incarico della revisione legale è conferito, su proposta del Collegio Sindacale, dall'Assemblea dei Soci la quale determina il relativo corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata prevista dalla legge con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.
2. Il revisore o la società di revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b) certifica con apposita relazione di revisione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società consortile durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;
 - c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Articolo 30

(Scioglimento - Liquidazione)

1. La Società consortile, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società consortile, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali, rimborsati gli strumenti di capitale primario e restituito ai soci il capitale versato, in misura non superiore al valore nominale, sarà devoluto ad enti che perseguono finalità mutualistiche affini a quelle della Società consortile su indicazione dell'Assemblea che approva il bilancio di liquidazione.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società consortile.

Articolo 31

(Devoluzione del patrimonio)

1. Ai sensi del comma 43 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003, la Società si obbliga a devolvere le riserve acquisite in seguito alla fusione per incorporazione dei confidi in

forma di società cooperative, al netto degli utilizzi per la copertura delle perdite, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 comma quinto della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del Confidi stesso in enti diversi dal Confidi ovvero dalle Banche di cui al comma 29 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003.

Articolo 32

(Norme di legge applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alla normativa comunitaria in materia di intermediari finanziari vigilati, alle disposizioni del codice civile previste per le società per azioni ed alle leggi speciali vigenti in materia di confidi pro tempore vigenti.

FIRMATO: LUIGI ATTANASIO

AGOSTINO POGGI

ANTONIO FERRARINI

PATRIZIA DE LUISE

DONATELLA TEDESCHI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese in data 16 ottobre 2017.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.
Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Genova 1 in data 10 ottobre 2017 al n. 16397 serie 1T